

BASILE, *Commento all'art. 405*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, IPSOA, III ed., 2011

405 Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa ⁽¹⁾

[1] Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni ⁽²⁾.

[2] Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

(1) Rubrica modificata dall'art. 9, c. 1, lett. b), l. 24 febbraio 2006, n. 85.

(2) Comma modificato dall'art. 9, c. 1, lett. a), l. 24 febbraio 2006, n. 85.

Nota procedurale

competenza: Tribunale monocratico

procedibilità: d'ufficio

arresto: non consentito

fermo di indiziato di delitto: non consentito

custodia cautelare: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

SOMMARIO: I. Bene giuridico - II. Elemento oggettivo - III. Elemento soggettivo - IV. Consumazione e tentativo - V. Circostanza aggravante e rapporti con altre figure di reato - VI. Questioni di legittimità costituzionale - VII. Sanzioni - VIII. Precedenti legislativi - IX. Casistica.

I. Bene giuridico

1

Per la individuazione del **bene giuridico** tutelato dall'art. 405, occorre necessariamente tener conto di quanto detto, in generale, a proposito del **processo di ridefinizione costituzionalmente orientato** del bene giuridico dei **delitti in materia di religione**, nonché a proposito della **recente riforma** che ha coinvolto tali delitti (v. art. 403, 1 ss.).

2

Ciò premesso, deve rilevarsi che il reato di *turbatio sacrorum* - toccato solo in minima parte dalla riforma del 2006 - tutela la **libertà di culto degli apparte-**

nenti ad una determinata confessione religiosa (sul significato di questa, centralissima, nozione, cfr. art. 403, 16 ss.), allorché tale culto si esprima **in forme collettive, o ufficiali, o comunque all'interno di determinati luoghi** [per riferimenti relativi al "vecchio" art. 405, v. MANZINI T VI, 53; GABRIELI *sub* art. 403 (37) 193; SPIRITO *sub* art. 403 (64) 8; parz. diff. CAVANA *sub* art. 403 (13) 11, secondo cui l'art. 405 tutelerebbe la libertà di culto anche nella sua dimensione prettamente *individuale*]. Tale bene giuridico *non* si colloca, pertanto, *in piena armonia* con il quadro dei valori protetti dalla Costituzione, la quale, all'art. 19, tutela la libertà di culto *tout-court*, come libertà della persona, si estrinsechi essa *in forma individuale o collettiva, in pubblico o in privato, e a prescindere* dalla riconducibilità della fede professata ad una determinata confessione religiosa [cfr. SIRACUSANO *sub* art. 403 (57) 157].

II. Elemento oggettivo

3

L'art. 405 incrimina la **condotta** di chi, *con qualunque mezzo idoneo* [MANZINI T VI, 62; MORMANDO, in Trattato PtS V, 261], **impedisce** gli atti cultuali ivi descritti - cioè ne ostacola efficacemente la preparazione, l'inizio o il proseguimento o ne determina la cessazione - ovvero li **turba** - cioè ne altera il normale *iter* temporale e formale o ne causa il ritardo [per tutti, SIRACUSANO *sub* art. 403 (57) 155; M. FIORE (5) 195; C 9.7.2009, V.P., n. 28030; C 13.3.2003, Lendaro, CED 225740, CP 2004, 1648; C 6.3.1967, Aliberti, CED 104093, CPMA 1968, 310; C 14.2.1940, Marone, GP 1940, II, 372]. È controverso se il turbamento vada inteso **in senso esclusivamente reale**, e quindi riferito all'*esercizio* dell'atto culturale in sé (turbamento dell'atto), oppure **anche in senso psicologico**, come alterazione anche del solo *raccoglimento o della tranquillità dei fedeli* (turbamento dei fedeli) [nel primo senso M. FIORE (5) 195; SIRACUSANO *sub* art. 403 (59) 1781; P Capestrano 25.11.1986, Di Prisco, GI 1987, II, 118; nel secondo senso, invece, C 9.7.2009, V.P., n. 28030; C 13.3.2003, cit.; C 11.5.1967, Viani, CED 104861, GP 1968, II, 10; C 19.6.1951, Papalato, GP 1952, II, 139; CAVANA *sub* art. 403 (13) 11]. Turbamento e impedimento esprimono due diversi gradi di offesa allo stesso bene giuridico; il legislatore li ha, pertanto, previsti nel quadro di un'unica *norma a più fattispecie* ed unico sarà, quindi, il reato, se la stessa persona *turba ed impedisce* gli atti cultuali [MARINUCCI-DOLCINI Manuale 440; C 13.3.2003, cit.].

4

Oggetto materiale della condotta è il *momento dinamico* del fenomeno religioso [SIRACUSANO *sub* art. 403 (57) 151], nei limiti in cui esso, ai sensi dell'art. 19 Cost., non si espliciti in riti contrari al buon costume [CAVANA *sub* art. 403 (13) 11]: segnatamente, l'**esercizio di funzioni** (gli atti essenziali del culto), **cerimonie** (gli atti, decorativi e complementari, che accompagnano il culto), **o pratiche religiose** (i riti osservati dai credenti, con o senza l'assistenza di un ministro, come recita del rosario, litanie, lezioni di catechismo) [per tutti, ANTOLI-

SEI PtS II, 225; CAVANA *sub* art. 403 (13) 12, riconduce giustamente alle "pratiche" in parola anche il rispetto di determinate prescrizioni alimentari, come i digiuni degli islamici]. Sono stati ricondotti a tale previsione la *missa* [C 6.3.1967, Aliberti, CED 104093, CPMA 1968, 310; T Firenze 5.7.1971, Benvenuti, FI 1971, II, 753]; la *benedizione delle case* [C 29.5.1939, Noto, FI 1939, II, 241]; una *processione* [C 17.6.1968, Alioto, CED 108850, GP 1969, II, 171]; gli *accompagnamenti funebri* [C 7.3.1955, Pozzati, RP 1955, 1241; secondo C 9.7.2009, V.P., n. 28030 la cerimonia funebre, in costanza di esposizione della salma, continua anche fuori dalla chiesa]; nonché le *prediche*, qualunque ne sia il contenuto, poiché ciò che rileva è solo il loro inserimento formale nel rito [C 11.5.1967, Viani, CED 104861, GP 1968, II, 10; T Roma 30.4.1969, Fabbrini, GM 1969, II, 426]. In senso contrario, si è tuttavia rilevato che la *predica*, quando verte su materia non religiosa - quando, cioè, risulta "eccentrica" rispetto alle sue finalità proprie di catechesi dogmatica e teologica dei fedeli - perde la qualificazione di atto cultuale [P Narni 23.6.1953, Albini, RIDP 1954, 120; MORMANDO, in Trattato PtS V, 268, con ulteriori rinvii]; sotto altro profilo, si è altresì osservato che, per lo meno per quanto riguarda la confessione religiosa cattolica, l'interruzione della predica potrebbe talora configurarsi addirittura come partecipazione all'atto liturgico, facoltizzata dal diritto canonico [M. FIORE (5) 154 e 170, con ulteriori rinvii].

5

Per la dottrina maggioritaria, i termini "funzioni, cerimonie o pratiche" sono *concetti normativi* [M. FIORE (5) 130], il cui contenuto va individuato con **riferimento al diritto canonico** (in caso di offesa alla religione cattolica) [da ultimo MASSIGNANI (6) 627] ovvero, più in generale, con riferimento **agli ordinamenti confessionali** della confessione di volta in volta interessata [vale a questo proposito quanto detto sul concetto di ministro di culto di cui all'art. 403: v. art. 403, 43; secondo CAVANA *sub* art. 403 (13) 11, in alcuni casi possono rilevare anche le tradizioni religiose locali].

6

Ulteriori *elementi costitutivi* del fatto tipico [per tutti ANTOLISEI PtS II, 226; *contra* MANZINI T VI, 56: condizioni obiettive di punibilità] sono il compimento delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose in un **luogo destinato al culto**, o in un **luogo pubblico o aperto al pubblico** (su tali nozioni, cfr. art. 404, 24), ovvero **in un qualsiasi luogo, ma con l'assistenza di un ministro** del culto (sul concetto di ministro di culto, cfr. art. 403, 43). L'"assistenza" implica *qualcosa di più* della mera presenza fisica del ministro, ma anche *qualcosa di meno* del suo fattivo intervento quale celebrante principale o esclusivo [M. FIORE (5) 221], fermo restando che il ministro deve intervenire in tale sua veste, e non come semplice fedele [MORMANDO, in Trattato PtS V, 263]. Rimangono, invece, fuori dal raggio di tutela dell'art. 405 gli atti di culto che si svolgono in un *mero ambito privato* [MANZINI T VI, 60], come ad es. la preghiera privata, individuale o collettiva [SIRACUSANO *sub* art. 403 (57) 154].

III. Elemento soggettivo

7

Il **dolo** è **generico** [da ultimo SPIRITO *sub* art. 403 (74) 8; C 29.5.1939, Noto, *FI* 1939, II, 241; C 20.10.1959, Caronte, *GP* 1960, II, 422; C 7.3.1955, Pozzati, *RP* 1955, 1241; *contra*, per il dolo specifico, DE ROBERTO (4) 3; P Roma 14.11.1968, Fabbrini, *GM* 1969, II, 3; T Bologna 20.3.2000, Abdellaoui, *GI* 2000, 1703, con nota critica di CAVANA (2)] e consiste nella coscienza e volontà di turbare o impedire l'atto culturale, con la consapevolezza del suo carattere religioso [*contra* T Roma 30.4.1969, Fabbrini, *GM* 1969, II, 426] e delle modalità spazio-temporali descritte *supra*, 6.

IV. Consumazione e tentativo

8

La **consumazione** interviene nel momento e nel luogo in cui si verifica effettivamente l'impedimento o il turbamento dell'atto culturale, in presenza delle connotazioni spazio-temporali descritte *supra*, 6; il **tentativo** è configurabile [da ultimo FIANDACA-MUSCO PtS I, 448; SIRACUSANO *sub* art. 403 (69) 1782].

V. Circostanza aggravante e rapporti con altre figure di reato

9

Nel capoverso è contemplata una circostanza aggravante speciale [ANTOLISEI PtS II, 226; MORMANDO, in Trattato PtS V, 272; BRICCHETTI (1) 62], che si realizza qualora la *turbatio* sia accompagnata da contestuale **violenza alle persone o minaccia**. In tale ipotesi si configura un reato complesso, composto dalla *turbatio* e dai reati di violenza (art. 610) o minaccia (art. 612), i quali, quindi, ai sensi dell'art. 84, non potranno concorrere con il delitto in parola [SIRACUSANO *sub* art. 403 (69) 1782].

10

Il delitto in parola può, invece, concorrere col reato di **lesione personale**, qualora l'entità della violenza fisica superi il limite delle semplici percosse (cfr. art. 581, 15) [MANZINI T VI, 68].

VI. Questioni di legittimità costituzionale

11

Prima della riforma del 2006, l'art. 405 era stato dichiarato **costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 8 e 19 Cost.** nella parte in cui prevede(va) una pena superiore rispetto a quella prevista dall'art. 406 per gli stessi fatti di turbamento commessi contro culti diversi da quello cattolico [C cost. 1.7.2002 n. 327, *CP* 2002, 3351, e *GCost* 2002, 2621, con nota redazionale

le di SPIRITO; v. IVALDI *sub* art. 403 (38) 252; BRICCHETTI (1) 61; MORMANDO, in Trattato PtS V, 78; in una precedente occasione, però, la Corte aveva ritenuto inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio *a quo* un'analoga eccezione di incostituzionalità: C cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, 1208].

12

Dopo la riforma del 2006, sembrano, tuttavia, residuare ancora alcuni **profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, co. 1, e 19 Cost.**, nella misura in cui l'art. 405 novellato offre tutela solo alla libertà di culto degli appartenenti ad una determinata confessione religiosa e solo agli atti cultuali che si esprimono in forme collettive e ufficiali, o comunque all'interno di determinati luoghi, in tal modo lasciando prive di tutela penale, per un verso, la libertà di culto che si esprima in forme private o comunque fuori da quei luoghi e, per altro verso, la libertà di culto di chi non si identifichi in alcuna confessione religiosa (v. art. 403, 48).

VII. Sanzioni

13

Problematica risulta l'individuazione della pena del delitto in parola [CHIZZONITI *sub* art. 403 (17) 447]. La riforma del 2006, infatti, non è intervenuta sulla **cornice edittale** originaria, la quale era stata colpita da **declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 327/2002** (v. *supra*, 11). Per effetto di tale sentenza, la pena legislativamente indicata nell'art. 405 doveva essere livellata "verso il basso" alla pena prevista dall'art. 406: in pratica, essa doveva subire una diminuzione fino ad un terzo (*ex* art. 65 n. 3), risultando, quindi, compresa tra la massima riduzione del minimo originario (ossia, riduzione di un terzo) e la minima riduzione del massimo originario (ossia, riduzione di un giorno). Pertanto, nell'ipotesi del primo comma la pena avrebbe dovuto essere la reclusione da quindici giorni (*ex* art. 23) ad un anno undici mesi e 364 giorni; nell'ipotesi del secondo comma, la reclusione da otto mesi a due anni undici mesi e 364 giorni [valori diversi venivano indicati da SGROI, in *CodPen*, III ed. 2005, art. 405, 1928 e da BRICCHETTI (1) 62].

14

Tuttavia, **la riforma del 2006 ha abrogato l'art. 406**, così eliminando il *tertium comparationis* su cui fa(ceva) perno la surriferita operazione di ricalco della pena. Pertanto, delle due l'una: o si continua, per rispettare le indicazioni della Corte costituzionale, ad assumere, come termine di comparazione per il calcolo della pena edittale dell'art. 405, una norma (l'art. 406) oramai abrogata; oppure, per rispettare la lettera della legge, ci si rassegna all'idea che il legislatore del 2006 abbia inconsapevolmente aumentato la pena per il delitto di cui all'art. 405, rispetto alla situazione creatasi con la sentenza costituzionale n. 327/2002.

VIII. Precedenti legislativi

15

Il primo comma e la rubrica dell'articolo in commento sono stati così sostituiti dall'art. 9 l. 24 febbraio 2006, n. 85. Il testo previgente disponeva: "*Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - [1] Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni*".

16

Per **questioni di diritto intertemporale** relative alle offese a religioni diverse da quella cattolica, v. 403, 60.

IX. Casistica

17

T Firenze 5.7.1971, Benvenuti, FI 1971, II, 753: integra il reato il fatto di circa seicento persone che, convenute in Chiesa, pongono sedie e panche attorno all'altare, creano coi loro corpi ostacolo al passaggio del sacerdote, disturbano con voci la messa; v. però **T Bologna 20.3.2000, Abdellaoui, GI 2000, 1703**: l'ingresso e la permanenza per circa venti ore di un nutrito gruppo di musulmani nella basilica di San Petronio, per protestare nei confronti del Sindaco, non integra il reato in parola, poiché al momento dell'accesso non era in corso alcun ufficio religioso e la loro presenza non era incompatibile con la celebrazione delle normali funzioni religiose.

18

P Tirano 5.2.1996, De Lorenzi, DE 1996, II, 209 (confermata in appello da **C app. Milano 15.3.2001, De Lorenzi, DE 2002, II, 87**): l'interruzione di una funzione religiosa, in svolgimento in una Sala del Regno dei testimoni di Geova, integra il reato di *turbatio sacrorum*.

19

C 13.3.2003, Lendaro, CED 225740, CP 2004, 1648: va ravvisata turbativa della funzione religiosa nella condotta dell'imputato che, facendo irruzione all'interno di una Chiesa cattolica e tenendo un comportamento incivile, disturba molti fedeli, i quali interrompono il proprio raccoglimento per inseguirlo fuori dalla chiesa.

20

C 9.7.2009, V.P., n. 28030: rispondono *ex art. 405* gli imputati il cui comportamento, nel corso della celebrazione di una messa funebre, aveva coinvolto e

disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, per le grida e le ingiurie indirizzate alle autorità presenti in chiesa, tanto da costringere il celebrante a rivolgere appelli ai manifestanti al fine di calmare gli animi.

BIBLIOGRAFIA: (1) BRICCHETTI, *Il rispetto del principio dell'equiparazione apre la questione delle pene edittali, nota a C cost. 327/2002*, *Gdir* 2002, n. 30, 61; (2) CAVANA, *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell'utilizzo arbitrario di edifici aperti al pubblico*, *GI* 2000, 1703; (3) COLELLA, *Brevi osservazioni in tema di turbatio sacrorum*, *GI* 1987, II, 117; (4) DE ROBERTO, *Turbamento di predica*, *GM* 1969, II, 3; (5) M. FIORE, *Il reato di turbatio sacrorum*, 1978; (6) MASNIGNANI, *Manifestazione per la pace e turbatio sacrorum*, *DE* 1988, II, 623; (7) MUSSELLI, *In tema di turbativa di funzioni del culto cattolico*, *GI* 1970, II, 405; (8) VENDITTI, *Abuso del ministro del culto e turbatio sacrorum*, *RIDPP* 1954, 121. **Cfr. anche bibl. sub art. 403.**